



C A R E
Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

Roma, 13 Aprile 2015

Egr.sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Matteo Renzi
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 13 marzo 2015 - Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali. (15A02665).

Lo scrivente Coordinamento è composto da 30 Associazioni familiari adottive diffuse in tutto il territorio nazionale che operano a sostegno delle famiglie adottive da molti anni.

Il Coordinamento CARE ha rilevato che è stata operata una modifica al DPR 108/2007, nella parte relativa all'associazionismo familiare componente della Commissione per le Adozioni Internazionali, omettendo di audire proprio le associazioni interessate che avrebbero potuto contribuire proficuamente all'articolato prodotto.

Il Coordinamento CARE già da tempo chiede al Governo una modifica proprio in quel segmento del DPR in questione, perché ne ravvisa le gravi carenze nei criteri della designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, carenze che purtroppo non sono state esaurite col Decreto appena emanato.

Continuano a permanere, infatti, preoccupanti vuoti nella definizione stessa di "Associazione familiare a carattere nazionale" che deve essere necessariamente ben definita per poter operare una valutazione delle candidature.

Il Coordinamento CARE, è intervenuto su questo tema già nella Consultazione pubblica sulle Linee guida di riforma del Terzo Settore, con un documento dedicato al Terzo Settore e Adozione (Allegato 1) che conteneva anche la richiesta di individuazione di parametri trasparenti di maggiore rappresentatività a livello nazionale delle Associazioni familiari, da accertare in base a criteri già usati da altri Ministeri. A questo proposito suggerivamo di utilizzare per la Commissione Adozioni Internazionali gli stessi criteri usati dal MIUR per la definizione delle Associazioni familiari a carattere nazionale che possono accedere al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (istituito con DPR 567/96).

In quel contesto, infatti, il DPR 567/96, stabilisce (art. 4) in maniera chiara i criteri minimi di maggiore rappresentatività a livello nazionale che devono essere accertati: a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione; b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione; c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori; d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).



C A R E
Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

Escluso l'ultimo criterio (d) che non riguarda l'associazionismo familiare adottivo, riteniamo che i primi tre criteri, opportunamente ponderati, possano e debbano essere sicuramente trasposti nel Decreto in oggetto al fine di garantire la presenza nella Commissione Adozioni Internazionali di associazioni realmente operanti sul territorio nel campo del sostegno e mutuo aiuto a famiglie adottanti internazionalmente e con una governance eletta da una base di soci regolarmente iscritti. Sugeriamo la presenza, da accertare con sedi e attività, in non meno di 5 regioni; la costituzione da non meno di 3 anni alla data della domanda di ammissione e un numero di associati non inferiore a 2000 famiglie/genitori. Raccomandiamo, inoltre, di verificare: lo Statuto che deve essere ispirato ai principi della 266/91, i bilanci degli ultimi 3 anni, le attività sul territorio a beneficio delle famiglie adottive e adottanti, il CV associativo.

Relativamente all'articolo 3, lettera c) del Decreto in oggetto, non comprendiamo le ragioni di questa anomala specifica che, non puntualizzando la tipologia di rapporti da evitare tra soggetti coinvolti, nel generico riferimento a convenzioni e collaborazioni tra entità, appare in contrasto con i principi della 328/2000 che all'art. 16 valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi.

E' importante dunque definire concretamente a cosa ci si riferisca con "convenzioni e collaborazioni" visto che le collaborazioni scientifiche e progettuali nell'interesse delle famiglie sono auspicate dal sistema di welfare e proibirle risulterebbe in conflitto con la documentazione ufficiale inerente il sistema dell'adozione in Italia che prevede, al contrario, la collaborazione fra le parti per una più efficace realizzazione di iniziative destinate alla diffusione della cultura dell'adozione e a beneficio delle famiglie adottive e a cascata dei bambini e dei ragazzi adottati. E' da richiamare, a tal proposito, quanto ascripto secondo il DPR n.108, 8 giugno 2007, quale compito della Commissione Adozioni Internazionali nell'art. 6 f) ove si dice che la Commissione "promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori".

Analogo obiettivo si rileva nella 149/2001, che all'art.1 comma 3 autorizza gli enti pubblici a "stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma." E' ipotizzabile che dette convenzioni possano essere stipulate simultaneamente da Enti autorizzati e Associazioni familiari che insistono sul medesimo territorio per il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Sempre a titolo esemplificativo, segnaliamo il Protocollo Operativo per la collaborazione tra Servizi Territoriali, Enti Autorizzati e Tribunale per i Minorenni, in materia di Adozione Nazionale ed Internazionale, con la partecipazione delle Associazioni Familiari della Regione Lazio in cui si esplicita che le Associazioni Familiari collaborano con gli altri soggetti [della rete] durante l'iter adottivo in forma volontaria. Sono esempi di tale collaborazione i tanti tavoli territoriali e regionali in cui il Coordinamento CARE è coinvolto in Emilia Romagna, Lombardia, Umbria, Sicilia, ecc. come anche gli organismi, quali il Gruppo CRC, gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dove analogamente le Associazioni Familiari, gli Enti Autorizzati e altri soggetti del Terzo Settore sono chiamati a continuo confronto.

Rammentiamo anche le recenti Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni adottati, firmate dal Ministro Giannini nel 2014 e realizzate su proposta e con la collaborazione del Coordinamento



C A R E
Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

CARE, in cui si enuncia che “l'accoglienza, l'integrazione e il successo formativo del bambino adottivo a scuola possono essere garantiti solo attraverso un processo di collaborazione tra famiglia, istituzione scolastica, équipes adozioni, Enti Autorizzati e gli altri soggetti coinvolti tra cui bisogna annoverare anche le associazioni cui sovente le famiglie fanno riferimento.”

Ciò per chiarire che il processo di collaborazione fra i soggetti interessati alle adozioni, ossia i servizi sociali, i Tribunali, gli Enti autorizzati e le Associazioni Familiari non dovrebbe essere ostacolato ma stimolato e valorizzato al fine di amplificare gli effetti positivi che la rete può generare sulle famiglie adottive. Riteniamo inoltre che tutto questo possa essere fatto virtuosamente definendo invece con cura i rapporti non intercorribili tra soggetti di vari entità (Enti Autorizzati e Associazioni familiari) al fine di migliorare la trasparenza di rapporti in seno a organismi quali la Commissione per le Adozioni Internazionali. Ricordiamo quanto riportato all'art. 6 della Delibera n.13/2008/SG in cui, ad esempio, ben venivano descritte le incompatibilità dei soggetti operanti in un Ente Autorizzato.

Il Coordinamento CARE ha fatto della “rete” un proprio principio istitutivo, raggruppando, dal 2009, fino a 30 associazioni familiari adottive e affidatarie, attive con le famiglie sui territori subregionali. Proprio perché facciamo rete, crediamo che la rete, anche con soggetti diversi, come gli Enti autorizzati e i servizi territoriali, possa configurarsi come il valore aggiunto al lavoro di sostegno alla famiglia adottiva o adottante.

Confidiamo in una Sua sollecita risposta positiva e siamo a disposizione per ogni approfondimento che si rendesse necessario.

Distinti saluti

Monya Ferritti
Coordinamento CARE
La Presidente